



COMUNE DI VIGONOVO

Città Metropolitana di Venezia

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. **504** DEL **20-10-2021**

Registro particolare n. 123

OGGETTO: Approvazione schema bando di concorso e domanda per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2021

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 4 del Dec. Leg. vo 30.03.2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visti artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 22 - 23 e 24 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2021 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e il DUP 2021/2023";

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021/2023 contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 17.02.2021;

Visto gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 46/80;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 78/ 79, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n° 55/82;

Richiamato il decreto sindacale n.16 del 30.12.2020, avente per oggetto "Nomina della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-Giuliana Tommasi. Periodo 01.01.2021-31.12.2021";

Premesso che l'art. 24 della Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39 prevede che i Comuni provvedano annualmente all'espletamento delle procedure

per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso;

Considerato che il Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39", prevede all'art. 4 i contenuti del bando di concorso;

Premesso che il succitato Regolamento Regionale, prevede all'art. 8 i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018 sono stati approvati lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerata l'opportunità e la necessità di pervenire all'aggiornamento della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante la pubblicazione del relativo bando di concorso come previsto dalla L.R. 39/2017;

Dato atto che l'Area Servizi alla Persona, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/2017, ha redatto lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione riferiti al Comune di Vigonovo, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'approvazione dei due schemi sopraccitati e, nel rispetto dell'art. 24 c. 1 della L.R. 39/2017, alla pubblicazione del bando all'Albo pretorio di questo Comune per 30 giorni, dal 3 novembre al 2 dicembre 2021, stabilendo che le domande devono essere presentate entro il 2 dicembre 2021;


DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa, lo schema di bando di concorso 2021 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e lo schema della domanda di partecipazione al bando, ai sensi della L.R. 39/2017, rispettivamente allegati A) e B) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto bando all'Albo Pretorio comunale on line per 30 giorni, dal 3 novembre 2021, stabilendo che le domande devono essere presentate entro il 2 dicembre 2021;
3. di trasmettere all'Ater territorialmente competente gli allegati schemi di bando di concorso 2021 e di domanda del Comune di Vigonovo per la pubblicazione sul sito internet come previsto dall'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale del 10 agosto 2018;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Vigonovo, nelle sottosezioni "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";

5. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona i conseguenti provvedimenti;

Copia della presente determinazione viene inviata all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Tommasi Giuliana
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VIGONOVO
BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n.39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- | | |
|--|----------------|
| a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: | |
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |
| b) presenza di persone anziane di età: | |
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | punti 3 |
| c) presenza di persone con disabilità: | |
| 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi * | punti 3 |
| 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 * | punti 5 |
| * Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili | |
| d) genitore solo con figli a carico: | |
| 1. per figli minorenni: | |
| - da 1 a 3 | punti da 2 a 5 |
| - oltre i tre figli | punti 5 |
| 2. per figli maggiorenni: | |
| - da 1 a 3 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i tre figli | punti 3 |
| e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: | |
| 1. senza figli | punti 3 |
| 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| 3. con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |
| f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: | |
| - da dieci a trenta anni | punti da 2 a 7 |
| - oltre i trenta anni | punti 7 |
| g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza | punti 2 |
| h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni | punti da 1 a 5 |
| Condizioni oggettive: | |
| a) condizioni abitative improprie dovute a: | |
| 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora | punti 10 |
| 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari | punti 1 |

3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempimento contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14
Ulteriori condizioni stabilite dal Comune:	
a) residenza nel Comune di Vigonovo in via continuativa da almeno 10 anni a 15	punti 4
b) residenza nel Comune di Vigonovo in via continuativa da oltre 15 anni	punti 8

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune o presso l'Ater, qualora delegata.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di igienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente. Il modello di domanda è disponibile sul sito comunale (www.comune.vigonovo.ve.it) e presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo, sito in via Veneto n. 2 (piano inferiore della biblioteca).

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno presentate entro il 2 dicembre 2021 (ossia nei 30 giorni successivi al 03/11/2021, data di pubblicazione del bando. In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale entro il suddetto termine.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n.39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Vigonovo, 3 novembre 2021

La Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Giuliana Tommasi

Marca
da bollo
€ 16,00



REGIONE VENETO

Parte riservata

Comune di Vigonovo
Città metropolitana di Venezia

DOMANDA

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 03.11.2017, N. 39, PUBBLICATO IN DATA 03/11/2021

AVVERTENZA: compilare il modello in ogni sua parte in stampatello e barrare solo le caselle che interessano

Il sottoscritto _____
cognome _____ nome _____ codice fiscale _____

CHIEDE

L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 39/2017. A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

1. Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia
2. Di essere immigrato⁽¹⁾:
 - a) Titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornante di lungo periodo _____
 - b) Titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di prestare regolare attività lavorativa nel comune di _____
 - c) Di essere rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Dlgs. n.3/2007
3. di essere nato a _____ (Prov. _____) il _____ stato civile _____
4. di risiedere nel comune di _____ Indirizzo _____
n. _____ c.a.p. _____
5. di presentare domanda unicamente per quest'ambito territoriale di _____
6. che il nucleo familiare richiedente è composto da n. _____ persone.⁽²⁾

¹⁾ Il cittadino straniero è ammesso al concorso soltanto se in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione (Testo unico di cui al Decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché delle direttive C.E. di riferimento, meglio descritte nel bando di concorso.

²⁾ Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

DICHIARA altresì, per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare:

7. che la situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ha un valore non superiore a € 20.000 come previsto all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e ammonta a quanto risulta dall'attestazione allegata.
8. di essere residente anagraficamente nella Regione Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni;
9. di non essere stato condannato per il reato di "invasione di terreni o edifici" di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
10. di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
11. di non essere stato assegnatario in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o di non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
12. Di non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato;
13. di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per il riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive;
14. che in caso di dichiarazione rivelatasi mendace decadrà dai benefici conseguenti la presente domanda così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SITUAZIONE ECONOMICA

	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	RELAZIONE DI PARENTELA	VALORE ISEE-ERP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DICHIARA, inoltre, al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità, di essere in possesso delle seguenti condizioni:

SOGGETTIVE

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
 - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00
 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00
- b) presenza di persone anziane di età:
 - compresa fra anni 65 e anni 75
 - oltre i 75 anni
- c) presenza di persone con disabilità:
 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi *
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 *
 * Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili
- d) genitore solo con figli a carico:
 1. per figli minorenni:
 - da 1 a 3
 - oltre i tre figli
 2. per figli maggiorenni:
 - da 1 a 3
 - oltre i tre figli
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio;
 1. senza figli
 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni
 3. con figli minori di età superiore a quattro anni
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
 - da dieci a trenta anni
 - oltre i trenta anni
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni

PUNTI DI LEGGE	PUNTI ATTRIBUITI	
	Prov.	Def.
<input type="checkbox"/> 5		
<input type="checkbox"/> da 5 a 1		
<input type="checkbox"/> da 1 a 3		
<input type="checkbox"/> 3		
<input type="checkbox"/> 3		
<input type="checkbox"/> 5		
<input type="checkbox"/> da 2 a 5		
<input type="checkbox"/> 5		
<input type="checkbox"/> da 1 a 3		
<input type="checkbox"/> 3		
<input type="checkbox"/> 3		
<input type="checkbox"/> 7		
<input type="checkbox"/> 5		
<input type="checkbox"/> da 2 a 7		
<input type="checkbox"/> 7		
<input type="checkbox"/> 2		
<input type="checkbox"/> da 1 a 5		

OGGETTIVE

- a) condizioni abitative improprie dovute a:
 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora
 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari
 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio
 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)
 5. alloggio antigienico
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempimento contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno

PUNTI DI LEGGE	PUNTI ATTRIBUITI	
	Prov.	Def.
<input type="checkbox"/> 10		
<input type="checkbox"/> 1		
<input type="checkbox"/> 2		
<input type="checkbox"/> da 2 a 4		
<input type="checkbox"/> 2		
<input type="checkbox"/> 12		
<input type="checkbox"/> 14		
<input type="checkbox"/> 4		
<input type="checkbox"/> 8		

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio

- a) Residenza nel Comune di Vigonovo in via continuativa da almeno 10 anni a 15
- b) Residenza nel Comune di Vigonovo in via continuativa da oltre 15 anni

Punteggio totale (condizioni soggettive, condizioni oggettive e ulteriori condizioni stabilite dal Comune)

--	--	--

L'antigienicità dell'alloggio di cui alle condizioni oggettive lett. a), punto 5), è certificata dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, n. 4), lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e sue modifiche ed integrazioni, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

I punteggi che variano da un minimo ad un massimo in un intervallo di valori, si calcolano proporzionalmente in funzione del valore posseduto dal richiedente, arrotondando il punteggio ottenuto alla seconda cifra decimale.

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente indirizzo (tel./cell./mai/pec/Patronato sindacale/CAF o altro soggetto autorizzato) _____

ALLEGA alla presente domanda n. _____ documenti.

_____, li _____

Firma _____

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica non fosse attivata, la domanda è presentata in forma cartacea. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

PARTE RISERVATA AL COMUNE
O ALL'ATER QUALORA DELEGATA

Non ammesso

Ammesso

Motivi della non ammissione
